

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1163}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERNARDI, CAIATI, de COSMO, LIMA, GRASSI BERTAZZI,
MEUCCI, USELLINI**

Presentata il 16 febbraio 1977

**Requisiti di comando per l'avanzamento degli ufficiali
in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tabella n. 1 allegata alla legge 17 dicembre 1971, n. 1154, quale risulta modificata da ultimo per effetto dell'articolo 5 - terzo comma - della legge 30 aprile 1976, n. 159, in materia di periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, prevede, per il grado di colonnello, il periodo di un anno di comando di legione territoriale e, per i gradi da tenente colonnello a tenente, due anni di comando di cui almeno uno di reparto territoriale (gruppo, compagnia, tenenza, sezione operativa), potendo effettuarsi l'altro al comando di reparti equipollenti.

L'applicazione di tale normativa fa sorgere per l'amministrazione l'esigenza (anche in relazione al preventivato potenziamento dei nuclei di polizia tributaria che, comandati da ufficiali di grado variabile da tenente a colonnello, secondo l'importanza economica della relativa sede, sono parte integrante e la più attiva e specializzata, come l'esperienza anche più recente ha dimostrato, della Guardia di finanza), di dare corso a frequenti avvicendamenti di ufficiali al comando delle legioni, dei gruppi, del-

le compagnie, delle tenenze all'unico scopo di consentire loro l'acquisizione del prescritto requisito di comando.

Ciò dà luogo ora a notevoli inconvenienti che si aggraveranno per la necessità di istituire nuclei di polizia tributaria in sedi diverse dai capoluoghi di provincia, di particolare importanza ai fini del servizio di istituto, perché i frequenti trasferimenti di ufficiali costituiscono pregiudizio per il rendimento dei reparti da essi retti e comportano un pesante onere finanziario per l'amministrazione, che deve provvedere al rimborso delle relative spese.

Peraltro, sotto il profilo dell'impegno di comando, il nucleo speciale di polizia valutaria, i nuclei di polizia tributaria e le loro articolazioni interne (gruppi di sezioni e drappelli) vanno considerati sullo stesso piano dei reparti ordinari, senza contare che essi sostengono il maggior peso dell'attuale sforzo operativo del Corpo, conseguente agli accresciuti compiti anche in settori diversi da quelli tradizionali e, soprattutto, all'attuazione della riforma tributaria (lotta alle evasioni fiscali).

Inoltre, è da rilevare che le esigenze operative inducono a superare schemi ordina-

tivi rigidi e non rispondenti alle caratteristiche economiche, reali e potenziali, della zona di giurisdizione di quei reparti territoriali, come le compagnie e le tenenze, che l'articolo 6 della legge di ordinamento del Corpo 23 aprile 1959, n. 189, quale risulta sostituito dalla legge 31 marzo 1966, n. 200, ha praticamente posto sullo stesso livello ordinativo (unità minori dipendenti dal comando di gruppo).

Tali ultime considerazioni inducono, quindi, a ritenere sufficiente, ai fini dell'acquisizione del requisito di comando attualmente richiesto nel grado di capitano e in quello di tenente, che l'ufficiale abbia comandato l'uno o l'altro reparto.

Deve anche essere posto in evidenza che esistono altri comandi operativi mediante i quali, non meno efficacemente che con i reparti territoriali ed i nuclei di polizia tributaria, si esplica il servizio del Corpo e nei quali gli ufficiali dei vari gradi possono mostrare di possedere analoghe capacità professionali e di comando.

Essi sono:

comando di centro operativo legionale, affidato di massima ad ufficiali superiori, con funzioni di direzione e di coordinamento delle operazioni anticontrabbando in ambito legionale e di pianificazione e di coordinamento dell'impiego dei mezzi aerei e navali;

comando di stazione navale, di sezione operativa navale, di sezione aerea, di sezione mobile e di drappello mobile legionale retti da capitani o tenenti, ai quali sono affidati compiti di vigilanza nelle acque territoriali e, rispettivamente, negli spazi aerei lungo i confini terrestri.

Gli anzidetti comandi richiedono impegno e preparazione professionale nonché capacità di impiego del personale e dei mezzi pari a quelli dei comandi finora riconosciuti idonei ai fini del requisito necessario per l'avanzamento.

Non v'è, dunque, alcuna giustificazione per perpetuare tra reparti ordinari, cosiddetti

territoriali, e quelli testé nominati una discriminazione ai fini dei requisiti per l'avanzamento che non ha motivazione né sul piano organizzativo in senso lato né su quello operativo.

Alle prospettate esigenze provvede la presente proposta di legge che:

all'articolo 1 apporta, in materia di periodi di comando validi ai fini dell'avanzamento, le modificazioni nel senso sopra illustrato;

all'articolo 2, onde evitare che l'istituzione di nuovi reparti o le altre modifiche ordinarie che fossero rese necessarie dall'evoluzione operativa impongano l'emanazione di provvedimenti legislativi integrativi del presente, perché il comando dei predetti reparti venga riconosciuto valido requisito ai fini dell'avanzamento, prevede la possibilità di renderli equipollenti a quelli indicati nella tabella con decreto del Presidente della Repubblica.

Il ricorso al decreto presidenziale, già previsto dall'articolo 38, secondo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali delle tre forze armate, estesa al Corpo della guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887, appare infatti necessario per meglio adeguare l'elenco dei reparti e degli incarichi operativi, utili per l'acquisizione del requisito di comando, alla evoluzione ordinativa del Corpo;

all'articolo 3 fissa al 1° novembre 1976 la decorrenza della nuova normativa, precisando che i periodi di comando effettuati fino al 31 ottobre 1976, data di formazione delle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1977, ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 1137 del 1955, quale risulta sostituito dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono validi, anche oltre la data anzidetta, in sostituzione di quelli previsti nella presente proposta di legge.

Il provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La colonna 3 della tabella n. 1 allegata alla legge 17 dicembre 1971, n. 1154, quale risulta modificata, da ultimo, da quella annessa alla legge 30 aprile 1976, n. 159, è così sostituita in corrispondenza dei gradi sottoindicati:

colonnello: 1 anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o valutaria;

tenente colonnello: 2 anni di comando di gruppo o di nucleo di polizia tributaria o di gruppo di sezioni o di sezione di nucleo di polizia tributaria o valutaria o di centro operativo legionale, anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di maggiore;

capitano: 2 anni di comando di compagnia o di tenenza o di nucleo di polizia tributaria o di sezione o di drappello di nucleo di polizia tributaria o valutaria o di stazione navale o di sezione operativa navale o di sezione aerea o di sezione mobile o di centro operativo o di drappello mobile legionale, anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente;

tenente: 2 anni di comando di compagnia, di tenenza o di sezione operativa o di nucleo di polizia tributaria o di sezione o di drappello di nucleo di polizia tributaria o valutaria o di stazione navale o di sezione operativa navale o di sezione aerea o di sezione mobile o di drappello mobile legionale, anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di sottotenente.

ART. 2.

I periodi minimi di comando stabiliti per i diversi gradi nel precedente articolo 1 possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti da determinarsi con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 3.

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno efficacia dal 1° novembre 1976.

I periodi di comando effettuati fino al 31 ottobre 1976 sono validi, ai fini dell'avanzamento, anche oltre la data anzidetta, in sostituzione dei periodi di comando prescritti dalla presente legge.